



Allegato "A" al n. 3691/2168 di rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE denominata "Casa della Comunità ETS"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "CASA DELLA COMUNITA' ETS" con sede in Lodi.

I principi ispiratori mettono al centro la persona umana alla quale riconoscere piena dignità, appartenente alla famiglia umana senza alcun genere di distinzione. Pertanto la Fondazione porrà attenzione ad ogni fragilità che mina la realizzazione integrale della persona umana, esaltando quei valori di solidarietà e comunione che fanno della comunità un centro propulsore di bene comune, con attenzione specifica alle situazioni di povertà umana che allontanano la persona dalla piena felicità e dal suo ruolo di parte integrante della società.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili; essa persegue esclusivamente finalità civilistiche solidaristiche e di utilità sociale.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Le attività saranno prevalentemente orientate al territorio della Provincia di Lodi e limitrofi.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

La Fondazione persegue la finalità di promuovere la dignità dell'uomo in tutte le sue espressioni con particolare riguardo alle situazioni di fragilità e rischio di esclusione sociale, candidandosi alla realizzazione e gestione di servizi/progetti in ambito sociale, attivando una partecipazione allargata a nuovi soggetti sia privati che pubblici e coinvolgendo la cittadinanza.

In tale ambito dovrà consentire di condividere le risorse e le competenze specifiche di attori pubblici e privati, valorizzandone le peculiarità nel perseguimento di un obiettivo di "bene comune" e di sviluppo del "capitale sociale" dei territori in cui opera.

In particolare intende perseguire le finalità attraverso la gestione diretta e indiretta (attraverso gli associati o esternalizzata) di servizi afferenti all'ambito sociale e socio-sanitario a supporto di fragilità economiche, sociali, relazionali ed educative. La Fondazione ha altresì lo scopo di avviare qualsiasi progetto o attività inerenti le finalità statutarie. Potrà promuovere attività di formazione sensibilizzazione e attenzione al bene comune nonché a tutte quelle azioni volte alla promozione della persona.



A titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione potrà intervenire su ambiti quali:

- povertà alimentare quando la persona non è in grado di soddisfare autonomamente i bisogni basilari di alimentazione;
- bisogno abitativo nei casi in cui la persona ha difficoltà a reperire autonomamente una dimora sia per motivi economici sia per altri motivi che non possono essere rimossi autonomamente (p.e. discriminazione razziale, complessità familiare, ecc.);
- inserimento lavorativo nei casi in cui la persona non è in grado di accedere autonomamente al mercato del lavoro trovandosi in una qualche situazione di fragilità;
- formazione finalizzata alla riqualificazione professionale delle persone in situazioni di fragilità;
- servizi alla persona (socio-assistenziali e socio sanitari);
- sostegno educativo, nelle situazioni di povertà relazionale ed educativa di nuclei fragili;
- sviluppo educativo, nei confronti della comunità, in riferimento a tutti gli ambiti in cui opera la Fondazione;
- attenzione all'ambiente come "casa dell'uomo" da proteggere e rispettare;
- recupero e valorizzazione dei beni comuni;
- educazione alla "cittadinanza globale".

La Fondazione, il cui operare prende avvio dalle esigenze e dalle difficoltà delle persone, intende promuovere nel contempo lo sviluppo della comunità attraverso il lavoro educativo, il lavoro di rete con tutti gli attori implicabili sui vari settori di intervento, attraverso le attività di rigenerazione e di recupero delle risorse e del potenziale di capitale sociale presente sul territorio, in modo da rappresentare un punto di riferimento territoriale sia per le questioni legate ai temi della povertà e della vulnerabilità sia per le sfide di sviluppo, in senso più ampio del termine, del welfare di comunità.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nei settori sopra indicati; sviluppare attività di comunicazione e fundraising; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, eccetera; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel



settore interessato dalle attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

In via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione potrà:

- Partecipare a bandi;
- Partecipare ad associazioni o enti coerenti con la propria missione;
- Assumere un ruolo di coordinamento con realtà anche di altri territori operanti nella medesima area di interesse;
- Organizzare convegni ed eventi di qualsiasi natura atti a promuoverne le finalità;
- Promuovere momenti formativi per i soci e per la collettività, coerenti con i propri indirizzi;
- Favorire le "attività in rete" con altri soggetti impegnati nei medesimi campi di attività della Fondazione, con lo scopo di massimizzare le sinergie territoriali;
- Stimolare una costante e proficua collaborazione tra pubblico e privato al fine di promuovere il bene comune e la riduzione delle situazioni di povertà e fragilità sociale;
- Favorire contatti con altre realtà territoriali con cui scambiare le esperienze al fine di attingere dall'esterno le "migliori pratiche" degli ambiti di pertinenza della Fondazione;
- Svolgere attività di comunicazione e di raccolta fondi finalizzate all'attività della Fondazione.

La Fondazione si adopererà inoltre alla raccolta di risorse, economiche e non, atte a perseguire gli scopi di cui sopra, promuovendo momenti specifici o attività che alimentino la cultura del dono all'interno della nostra comunità.

In particolare, si adopererà per costituire per i cittadini un riferimento autorevole e fiduciario per i lasciti o donazioni di qualsiasi natura garantendo la destinazione degli stessi al perseguimento degli scopi sociali.

Le attività accessorie e connesse devono essere svolte in via secondaria e strumentale agli scopi della Fondazione.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO E FONDO DI DOTAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti di denaro o di beni, mobili ed immobili - in proprietà o in uso a qualsiasi titolo o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti. Per la costituzione del fondo di dotazione iniziale della Fondazione, ognuno dei Soci Fondatori conferirà Euro 10.000= (diecimila) in denaro;



- Dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, con particolare riferimento a tutta la strumentazione tecnica di proprietà degli associati dell'ATS (Associazione temporanea di scopo per la raccolta del cibo) ed attualmente in uso al CRS (Centro di Raccolta Solidale per il diritto al cibo).

La strumentazione tecnica sarà conferita alla Fondazione in proprietà. Sono altresì compresi gli strumenti finanziari di liquidità attualmente in essere presso gli associati dell'ATS e dedicati alla gestione del CRS;

- Dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- Da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

La responsabilità patrimoniale dei soci sarà limitata esclusivamente all'apporto dei contributi versati.

Il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta ad Euro 50.000= (cinquantamila).

ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dalle entrate conseguite da attività di fundraising promosse dalla Fondazione;
- dal contributo annuo per ciascun socio che sarà stabilito dal Comitato d'Indirizzo fino ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa, ivi compresa la copertura dei costi diretti della struttura, per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6 - ESERCIZI - BILANCI - DURATA

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Comitato di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso, predisposto dal Consiglio Direttivo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la



ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il risultato di bilancio deve essere sempre positivo o in pareggio. Eventuale perdita dovrà trovare apposita copertura da iniziative coerentemente deliberate dagli organi esecutivi.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo nuove e diverse disposizioni di legge.

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si articolano in:

- Soci Fondatori
- Soci Partecipanti
- Sostenitori
- Amici.

Sono Soci Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- a) Associazione Progetto Insieme
- b) Associazione Emmaus - braccio operativo di Caritas Lodigiana
- c) Società Cooperativa Sociale Famiglia Nuova
- d) MLFM-Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo Odv
- e) Fondazione Banca Popolare di Lodi.

Possono ottenere la qualifica di Socio Partecipante, le persone giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che ne fanno richiesta e contribuiscono agli scopi della Fondazione. La qualifica di Socio Partecipante potrà essere rilasciata a seguito di specifica delibera adottata dal Comitato di Indirizzo che verificherà la congruenza tra gli scopi della Fondazione e la natura del soggetto richiedente.

I Soci Partecipanti sono tenuti ad effettuare le seguenti prestazioni patrimoniali:

- 1) Conferimento iniziale in denaro in misura non inferiore alla quota capitale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad incremento del patrimonio.
- 2) Versamento annuale della quota stabilita e aggiornata dal Comitato di Indirizzo.



I Sostenitori: possono ottenere la qualifica di Sostenitori coloro che contribuiscono al perseguimento degli scopi della Fondazione apportando risorse economiche o materiali aventi un valore economico pari ad almeno Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) con periodicità almeno biennale. Ai soggetti che acquisiscono la qualifica di Sostenitori è attribuita la facoltà di pubblicizzare e dare visibilità al supporto fornito alla Fondazione.

Amici: possono infine acquisire la qualifica di Amici tutti coloro che apportano risorse o beni materiali, una tantum, del valore minimo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) oppure che svolgono attività continuativa di volontariato.

I Sostenitori possono partecipare all'Assemblea pur non avendo diritto di voto.

ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Comitato di indirizzo decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Soci Fondatori e Soci Partecipanti per inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti annualmente previsti dal presente statuto;
- comportamento contrario a quanto previsto dal codice etico adottato dalla Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- estinzione o cessazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- L'Assemblea
- Il Comitato di Indirizzo
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo.

Tutte le cariche, ad eccezione dell'Organo di Controllo, saranno prestate a titolo gratuito.



ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA

E' costituita dai Soci Fondatori, Soci Partecipanti e Sostenitori; esprime pareri consultivi e formula proposte su attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Comitato di Indirizzo, anche su richiesta del Consiglio Direttivo, lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, o da almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento anticipato della Fondazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

In prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati; delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea in caso di assemblea ordinaria, ed a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci in caso di assemblea straordinaria.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. L'Ente socio interviene in assemblea in persona del proprio Presidente, o, in caso di suo impedimento, in persona di altro membro dell'organo deliberante dell'Ente socio medesimo.

ARTICOLO 11 - COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di Indirizzo è investito di tutti i poteri di straordinaria amministrazione e, ove occorra, altresì di ordinaria amministrazione nelle materie non riservate all'Assemblea ed è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

E' composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri, la maggioranza dei quali (almeno 50% +1) nominati dai Soci Fondatori privati (almeno un membro per ogni socio fondatore). Un membro viene nominato dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Lodi unitamente alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi.

Gli altri membri sono nominati dai Soci Partecipanti. Il numero dei componenti del Comitato di Indirizzo verrà deciso dai Soci Fondatori in prima istanza e, successivamente, dal Comitato di Indirizzo stesso.

Il Presidente viene eletto dall'intero Comitato di Indirizzo con voto a maggioranza. La Presidenza del Comitato di Indirizzo viene esercitata con durata triennale, per un massimo di due mandati.

Il Comitato di Indirizzo ha la facoltà di nominare un Vice Presidente, ed i ruoli di Segretario e Direttore.

Il Direttore potrà eventualmente ricevere una remunerazione.



La qualità di membro del Comitato di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Indirizzo in particolare:

- stabilisce le linee generali di azione e le priorità di intervento della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- approva il regolamento della Fondazione;
- redige il Codice Etico della Fondazione e ne garantisce l'applicazione;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Socio Partecipante, Sostenitore ed Amico, ai sensi dell'articolo 7, e per l'esclusione di Soci Fondatori e Soci Partecipanti ai sensi dell'articolo 8;
- nomina il Presidente della Fondazione, che assume Presidenza del Comitato di Indirizzo e dell'Assemblea;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo (art. 6);
- svolge le ulteriori funzioni statutarie;
- a maggioranza assoluta, delibera su eventuali proposte di modifica del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- definisce la quota annuale di contributo dei Soci (art. 7);
- delibera in merito all'ammissione di nuovi Soci Partecipanti;
- può richiedere la convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 5 (cinque) e 10 (dieci), oltre al Direttore che avrà il compito di convocare e presiedere il Consiglio stesso. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene deciso dal Comitato d'Indirizzo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

Al Comitato di Indirizzo spetta la nomina della maggioranza (50% +1) dei componenti del Consiglio Direttivo. La nomina dei restanti componenti sarà effettuata dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo saranno individuati in base a requisiti di esperienza e di conoscenza riferiti alle attività svolte dalla Fondazione (articolo 2).

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- Predisporre, per approvazione del Comitato di indirizzo, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo (art.6);
- [via Togliatti, 18 26900 Lodi LO tel. 3357304782](#)
casadellacomunita@libero.it
fondazionecasadellacomunita@pec.it
C.F. 92567090151



- provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Comitato di Indirizzo;
- definisce l'organigramma operativo e nomina i responsabili degli ambiti di attività previsti dall'articolo 2) del presente statuto;
- propone piani di intervento coerenti con le linee strategiche indicate dal Comitato di Indirizzo;
- può richiedere al Comitato di indirizzo di convocare l'Assemblea in presenza di gravi e comprovati motivi relativi alla gestione della Fondazione.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Comitato di indirizzo (art.11); ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile per un altro mandato.

Presiede il Comitato di Indirizzo e l'Assemblea dei Soci.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea.

Resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.

La Fondazione può nominare un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile - Collegio Sindacale - oppure un organo di controllo monocratico - Revisore Legale - scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, la Fondazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ove richiesto dalla legge esercita il controllo legale dei conti.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e, ove richiesto, alle riunioni del Comitato di Indirizzo.

E' facoltà del Comitato di indirizzo definire eventuale compenso per l'Organo di Controllo.

via Togliatti, 18 26900 Lodi LO tel. 3357304782

casadellacomunita@libero.it

fondazionecasadellacomunita@pec.it

C.F. 92567090151



ARTICOLO 15 - CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I, del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23 ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo della Fondazione.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero la metà dei componenti del Comitato di Indirizzo sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

ARTICOLO 16 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall'assemblea in sede straordinaria. Contestualmente l'assemblea deve nominare uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo potrà essere devoluto:

- a) secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 qualora attivato, ad altra associazione o ente, preferibilmente locale, avente finalità benefiche analoghe a quelle del presente statuto;
- b) nel caso l'assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il Liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo, il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

ARTICOLO 18 - NORMA TRANSITORIA (PRIMA NOMINA ORGANI COLLEGIALI)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.



ARTICOLO 19 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.

NORME TRANSITORIE:

La Fondazione ha sede in Lodi, attualmente in Via Togliatti n. 18.

F.to: Paolo Landi

F.to: MARGHERITA TORTI

=====

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs.

7 marzo 2005 n.82 già modificato dall'art.15 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n.235 firmato digitalmente come per legge che si rilascia per gli usi consentiti.

Lodi, 19 (diciannove) febbraio 2020 (duemilaventi)

MARGHERITA TORTI - NOTAIO

"FIRMA DIGITALE"